

Regolamento comunale sull'adesione volontaria dei cittadini ad un sistema di autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio domestico

Il Comune di Massa Marittima,

visto il costante incremento della produzione di rifiuti solidi urbani (di seguito RSU) nel proprio territorio comunale,

considerato che la frazione organica dei RSU domestici costituisce oltre il 30% del totale,

valutato che il proprio territorio comunale possiede caratteristiche atte alla diffusione della pratica del compostaggio domestico e che tale pratica costituisce un efficace metodo di riduzione alla fonte della produzione di RSU, nonché valido sistema di smaltimento della frazione organica degli stessi,

condividendo i principi espressi nella carta di Aalborg volti ad uno sviluppo durevole e sostenibile delle comunità locali,

consapevole della necessità impellente di favorire la diffusione di pratiche volte ad un uso sostenibile delle risorse e una gestione razionale ed attenta dei rifiuti

nella convinzione che, secondo il principio "chi inquina paga", le buone pratiche ambientali debbano essere premiate al fine di stimolare un loro radicamento, duraturo nel tempo, sul territorio

al fine di incentivare, sul proprio territorio comunale, la diffusione della pratica del compostaggio domestico e di favorire lo crescita di una cittadinanza responsabile e attenta alle problematiche ambientali,

vara il seguente regolamento.

art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Massa Marittima e i cittadini che scelgono volontariamente di aderire al progetto comunale di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, ricorrendo ad un sistema di compostaggio domestico, quale modalità di smaltimento in autonomia della frazione organica degli stessi, che dà diritto ad uno sconto sulla TARSU/TIA.

art. 2 Definizioni

1. ai fini del presente atto si intende per:
 - a) Compostore o composter domestico: apposito contenitore atto alla decomposizione aerobica dei rifiuti organici e alla produzione di compost. Può essere realizzato in materiale plastico (modelli acquistati) o in legno o altri materiali (se autocostruito). La capienza varia indicativamente da un minimo di 200 a 1000 Litri. Al fine di favorire l'entrata di aria (indispensabile al corretto svolgimento del processo di decomposizione), i vari modelli presentano fessure sulle pareti esterne e, in alcuni casi, un cono interno traforato per l'aerazione;
 - b) Decomposizione aerobica: processo di disgregazione della sostanza organica in presenza di aria

- c) Compost: terriccio o humus derivante dal processo di compostaggio domestico, in tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori;
- d) TARSU/TIA: Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani/Tariffa di Igiene Ambientale;
- e) Frazione organica dei rifiuti: tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdure, frutta, cibi cotti, nonché i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino come stecchi, foglie, erba, etc

art. 3 Adesione

1. Possono aderire al progetto di cui all'oggetto i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadini residenti o, in alternativa, non residenti che eleggano il proprio domicilio sul territorio comunale per un periodo superiore ai 6 mesi all'anno;
 - b) cittadini che abbiano a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni atto ad ospitare un sistema di compostaggio domestico e tale da non creare disagi al vicinato. Atteso che lo scopo del progetto di cui al presente atto è quello di sottrarre al sistema di gestione ordinario dei rifiuti urbani gli scarti domestici di natura organica, il luogo eletto per l'ubicazione dell'impianto di compostaggio dovrà trovarsi presso la propria abitazione o, in alternativa, dovrà costituire luogo di visita regolare da parte del richiedente (visita quotidiana o superiore alle 3 volte alla settimana).
 - c) cittadini che possiedano già un sistema di compostaggio domestico funzionante (autocostruito o acquistato) che ne facciano un uso regolare per lo smaltimento dei propri rifiuti organici domestici o, in alternativa, cittadini che, in possesso dei requisiti di cui ai punti a e b, ottengano in comodato gratuito uno dei compostori di proprietà comunale.

art. 4 Assegnazione dei compostori in comodato gratuito

1. Il comune, al fine di incentivare ulteriormente la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare annualmente una fornitura di compostori domestici da assegnare in comodato gratuito.
2. A tal scopo sarà indetto apposito bando pubblico a cui potranno partecipare tutti i cittadini in possesso degli appositi requisiti di cui ai punti a e b, comma 1 art. 3.
3. Ai fini dell'assegnazione annuale dei compostori di proprietà comunale il richiedente dovrà dichiarare espressamente ove intenda utilizzare l'attrezzatura e la disponibilità di superficie utile. In caso di utilizzo presso sito diverso dall'abitazione dovranno essere dichiarati anche l'uso del terreno, la superficie, la distanza in linea d'area dalla propria abitazione e frequenza di visita del luogo. Ferma restando l'indispensabilità di una valutazione positiva sull'adeguatezza del luogo prescelto, minor distanza dall'abitazione e/o maggior frequenza di visita del luogo costituiscono preferenze ai fini dell'assegnazione gratuita dei compostori disponibili.
4. I cittadini che ottengono in comodato gratuito l'uso di un compostore di proprietà comunale ne diventano custodi e si impegnano ad attivare l'impianto di compostaggio entro 15 giorni dal ritiro. Il ritiro e la sistemazione dell'attrezzatura sono a carico del richiedente.
5. Preventivamente alla consegna dei compostori in comodato gratuito, sarà cura del Comune organizzare un incontro pubblico con personale tecnico che illustrerà le corrette modalità di

utilizzo. La partecipazione all'incontro è obbligatoria per chi abbia richiesto l'attrezzatura in comodato gratuito, pena la perdita di tale opportunità.

art. 5 Diritti e Doveri degli aderenti

1. I cittadini che scelgono di aderire al progetto si impegnano a smaltire in autonomia l'intera frazione organica dei propri rifiuti domestici e scarti derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto a mezzo di apposito sistema di compostaggio.
2. Il richiedente si impegna altresì a rispettare rigorosamente le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio, come specificato nella documentazione tecnica di cui all'allegato C o impartite successivamente dal Comune, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici, utilizzando in loco il materiale prodotto.
3. La richiesta di adesione al progetto e relativa autocertificazione come da allegato B1 o B2, previa verifica del corretto e regolare utilizzo della pratica del compostaggio per l'autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti da diritto ad uno sconto annuale rinnovabile sulla TARSU/TIA relativa all'immobile. Lo sconto sarà conteggiato, proporzionalmente al reale periodo di utilizzo della pratica di compostaggio, secondo quanto dichiarato nella richiesta, sulla prima bolletta utile riferibile al periodo successivo all'attivazione della pratica.
4. Affinché il diritto alla riduzione della tassa possa essere riconosciuto, il richiedente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto del presente atto, consentendo, ove ritenuto necessario, anche all'ispezione del sacco utilizzato per il conferimento dei rifiuti indifferenziati al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica.
5. Gli utenti che usufruiscono dell'uso in comodato gratuito dei compostori di proprietà comunale, sono in tutto responsabili del corretto utilizzo dell'attrezzatura, della loro manutenzione e ottimale conservazione, salvo il naturale deterioramento d'uso. Nel caso in cui fosse verificata una cattiva conservazione o non corretto utilizzo, l'utente dovrà conformarsi ai consigli/prescrizioni dell'addetto, pena il ritiro del compostore e l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA, nonché il risarcimento del danno. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta altresì l'immediato ritiro del compostore, l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA (con eventuale risarcimento dello sconto di cui si è usufruito indebitamente) e risarcimento del danno, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.
6. L'accertamento di mancato utilizzo o uso difforme dagli accordi, come da presente regolamento, per gli aderenti al progetto che possiedano un compostore di proprietà, comporta parimenti l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA (con eventuale risarcimento dello sconto di cui si è usufruito indebitamente), ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

art. 6 Sconto sulla TARSU/TIA

1. L'entità dello sconto è decisa autonomamente dall'Amministrazione Comunale e potrà subire variazioni senza preavviso.
2. L'entità dello sconto varia in funzione dell'ubicazione del sistema di compostaggio a servizio dell'immobile collegato in relazione alle varie zone urbane così come identificate nel Piano Strutturale .

3. Lo sconto previsto è fino a :
 - a) 10% per gli immobili ubicati nelle zone urbane identificate come A B, C e D del PS;
 - b) 7% per gli immobili ubicati nelle zone agricole identificate come E.
4. Ogni richiesta di applicazione dello sconto è di norma valida per una sola unità immobiliare ad esclusione delle istanze interessanti più di una unità immobiliare purché contigue. Per le unità condominiali la suddetta richiesta dovrà essere condivisa e sottoscritta da tutti i condomini o dall'amministratore condominiale in loro rappresentanza.
5. Nel caso in cui il sistema di compostaggio sia a servizio di più famiglie la volumetria utile dello stesso dovrà essere adeguatamente configurata alle esigenze.

art. 7 Rinuncia all'adesione

1. Nel caso di cessazione dell'attività di compostaggio, il richiedente dovrà darne formale comunicazione al Comune entro e non oltre i 15 giorni successivi.
2. La cessazione comporta la perdita dello sconto sulla TARSU/TIA, nonché, per i comodatari, l'onere di restituzione del compostore al Comune, secondo le modalità concordate con gli uffici competenti.

art. 8 Visite ispettive

1. Gli accertamenti, controlli e verifiche potranno essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno e senza preavviso alcuno. In caso di fondi chiusi potrà essere possibile concordare orari e modalità.
2. Le verifiche saranno effettuate da personale dipendente del Comune o da persone appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento.

art. 9 Rinvio

1 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari in vigore.